



**Comune di Pignataro Maggiore**  
*Provincia di Caserta*

**ORDINANZA n. 27**  
Registro Generale del 22-03-2020

**SERVIZIO**  
**UFFICIO SINDACO**

**COPIA ORDINANZA**  
N. 23 Registro Interno del 22-03-2020

**OGGETTO:**

MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

---

**IL SINDACO**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Tenuto conto che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

## **ORDINA**

E si dispone quanto segue.

1. Non è più possibile entrare nel territorio comunale da parte di soggetti non residenti e/o domiciliati se non per comprovate necessità;
2. Non è più possibile uscire dal territorio comunale da parte dei residenti e/o domiciliati se non per lavoro, gravi motivi di salute e necessità da comprovare documentalmente;
3. I residenti e/o domiciliati che escono ed entrano dal territorio comunale per le motivazioni di cui al punto 2 sono obbligati a tenere un registro in cui annotare tutti i contatti tenuti con altre persone;
4. Per i residenti e domiciliati sono limitati gli spostamenti all'interno del territorio comunale, per lo svolgimento delle

attività consentite dalla normativa nazionale, fino al 3 aprile, secondo tale calendario:

1. dalla lettera A alla lettera G il lunedì e giovedì
2. dalla lettera H alla lettera P il martedì e venerdì
3. dalla lettera Q alla lettera Z il mercoledì e il sabato

Tale calendario vale anche per le operazioni presso banche, uffici postali ed uffici pubblici, salvo diversa regolamentazione da parte degli stessi.

Potrà muoversi un solo soggetto alla volta per nucleo familiare e per i controlli da parte dei vigili urbani si farà riferimento alla prima lettera del cognome del capofamiglia.

Nei giorni in cui non ci si potrà muovere i cittadini usufruiranno del servizio consegna a domicilio che tutti i commercianti sono obbligati ad attivare provvedendo alla pubblicizzazione del numero di telefono a cui le persone potranno chiamare.

Potranno essere consegnati solo beni di prima necessità confezionati ed in sicurezza sanitaria. I preposti alla consegna, pertanto, dovranno operare solo se dotati di mascherine, guanti e casco protettivo di occhi ed orecchie. Le attività commerciali potranno effettuare le consegne a domicilio fino alle ore 20.

Per spostamenti verso Farmacie, studi medici e parafarmacie sarà necessario contattare telefonicamente e preventivamente i titolari degli studi che fisseranno un appuntamento in modo che nei locali e nelle prossimità degli stessi non vi siano mai più di una sola persona. Salvo urgenze da comprovare.

Si potrà uscire dal proprio domicilio solo se dotati di mascherina e guanti.

Per tutte le altre necessità si potrà contattare la Protezione Civile al numero 0823778902.

Non è possibile fare attività fisica all'aperto.

Non è possibile far passeggiare animali domestici se non entro 50 metri dall'uscio della propria abitazione ed è comunque vietato intrattenersi con altre persone durante tali operazioni.

Il Comando di Polizia Municipale ed i carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore provvedono al rispetto di tale ordinanza.

La Protezione Civile provvede alla consegna della stessa a tutti i commercianti, uffici e strutture pubbliche e alla diffusione delle informazioni ai cittadini.

#### **AVVERTE**

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 C.P. e l'applicazione di una sanzione pari ad euro 500 ad euro 5 mila

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Pignataro Maggiore li', 22-03-2020

**Il Sindaco**  
f.to Avv. Giorgio Magliocca

**VISTO SEGRETERIA**

La presente ORDINANZA n. 27 del 22-03-2020, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Pignataro Maggiore li 22-03-2020

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

f.to Salvatore VITO

**REGISTRO GENERALE N° \_\_\_\_**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ORDINANZA è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 22-03-2020 per giorni 15 (quindici) consecutivi.

f.to **IL MESSO COMUNALE**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

**Pignataro Maggiore li 22-03-2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**